



CITTA' DI MONCALIERI

BANDO PER L'EVENTUALE CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE MICROIMPRESE COMMERCIALI E ALLE IMPRESE ARTIGIANE CON SEDE OPERATIVA NELL'AREA DISAGIATA RICONOSCIUTA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232/2013. ANNO 2020.

1-PREMESSE E OGGETTO DEL BANDO

E' indetto il bando di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 354/2015 e n. 389/2020 per la concessione di un contributo alle microimprese commerciali e alle imprese artigiane con sede operativa nell'area disagiata riconosciuta con deliberazione di Giunta comunale n. 232/2013, ricomprendente le seguenti vie o tratti di via:

- VIA BASSE LINGOTTO: tutta
- PIAZZA BENGASI: tutti i fronti sul territorio di Moncalieri
- VIA CIMABUE: tratto compreso tra piazza Bengasi e via Tiepolo (civici dispari fino al n.3 – civici pari fino al n.6)
- CORSO ROMA: tratto compreso tra piazza Bengasi e l'intersezione con via Tiepolo – entrambi i fronti (civici dispari dal n.85 in avanti – civici pari dal n.82 in avanti)
- VIA SESTRIERE: tratto compreso tra piazza Bengasi e il sovrappasso ferroviario – entrambi i fronti (civici dispari dal n.43/A in avanti – civici pari dal n.72 in avanti).

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti - inseriti in apposita graduatoria - in possesso dei requisiti di ammissibilità come specificati al successivo punto 2 e sulla base del punteggio attribuito sulla base dei criteri specificati al successivo punto 3.

La presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse rese disponibili al capitolo n. 169621 ad oggetto: "contributi a sostegno di operatori economici operanti in aree disagiate" pari a € 20.000,00 (ventimila/00).

L'attribuzione dei contributi avverrà sulla base del punteggio raggiunto dividendo il fondo di € 20.000,00 (ventimila/00) per il totale dei punti attribuiti a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità, così stabilendo il valore di ogni singolo punto successivamente da moltiplicare per il punteggio riconosciuto ad ogni istante con la precisazione che:

- a) i singoli contributi non potranno essere superiori a € 4.000,00 (quattromila/00) ed eventuali eccedenze dovranno essere ripartite nuovamente tra tutti gli altri istanti con contributo inferiore al massimo dividendo il totale delle eccedenze per il totale dei punteggi degli altri istanti con contributo inferiore al massimo;
- b) nel caso in cui risultassero singoli contributi di valore inferiore a € 12,00 (dodici/00), le relative domande verranno escluse e si procederà nuovamente a suddividere il fondo complessivo per il nuovo totale dei punti ricalcolato escludendo le domande non ammesse perché si sarebbero vedute riconoscere un contributo inferiore a € 12,00.

2 – REQUISITI PER FARE DOMANDA

Il contributo può essere attribuito esclusivamente alle imprese definite come possibili beneficiarie del credito agevolato dalla deliberazione della Giunta Regionale 47-13385 del 22/02/2010 sia con riferimento alla tipologia di attività che ai limiti dimensionali, quindi:

- a. Alle microimprese commerciali iscritte al Registro Imprese ed aventi sede operativa all'interno della predetta area disagiata, con esclusione di quelle microimprese con sede coincidente con la residenza, operanti nei seguenti settori:
 - commercio al dettaglio così come definito dall'art. 4 comma 1 lett. b) e dall'art 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114;
 - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38, art. 2 comma 1;
 - rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.P.R. 24 aprile 2001 n. 170;
 - commercio al dettaglio, come definito al precedente punto 1. e commercio all'ingrosso, come definito dall'art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114, quando le due attività siano esercitate congiuntamente;

- farmacia, ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114;
 - rivendita di generi di monopolio, ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. b) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114;
- b. Alle imprese artigiane aventi sede operativa all'interno della predetta area disagiata, con esclusione di quelle con sede coincidente con la residenza, regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane.
- c. Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:
- commercio all'ingrosso, così come definito dall'art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114, ad eccezione di quanto specificato al precedente punto 4;
 - forme speciali di vendita al dettaglio, così come definite dall'art. 4 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114 (spacci interni, distributori automatici, vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita al domicilio);
 - attività di commercio di cui all'art. 4 comma 2 da lett. c) a lett. k) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114 (associazioni di produttori ortofrutticoli);
 - somministrazione di alimenti e bevande di cui all' art. 2 comma 2 lett. a) e b) della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 (somministrazione al domicilio e in esercizi non aperti al pubblico);
 - somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2 comma 3 lett. a), b), c), e) della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 (agriturismi, complessi ricettivi, strutture ricettive extralberghiere, distributori automatici);
 - somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 3 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 (circoli privati).
- d. Le microimprese commerciali devono avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro come previsto all'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005. Nel caso in cui l'impresa sia "associata" o "collegata" ad una o più imprese, per il calcolo dei limiti dimensionali si applica quanto previsto all'Art. 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005;

Il contributo può essere riconosciuto solo alle imprese ancora in attività nell'area disagiata al momento dell'erogazione dello stesso.

3 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità verrà attribuito un punteggio graduandolo sulla base della diversa anzianità di insediamento della sede operativa all'interno dell'area disagiata - comprovata dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese e con esclusione solo di chi ha iniziato ad operare dal 2020 - e riducendo il contributo a coloro che hanno più sedi operative, i quali hanno maggiori possibilità di compensare le perdite derivanti dalla presenza del cantiere, così come indicato nella seguente tabella:

sede operativa attivata prima del 2012	5 punti
sede operativa attivata nelle annualità 2012-2013	4 punti
sede operativa attivata nelle annualità 2014-2015	3 punti
sede operativa attivata nelle annualità 2016-2017	2 punti
sede operativa attivata nelle annualità 2018-2019	1 punto
altre sedi operative in capo all'impresa	abbattimento del 50% del punteggio totale

4 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo di cui al presente bando potrà essere erogato esclusivamente all'impresa con versamento su conto corrente postale o bancario, intestato alla medesima. Nel caso in cui il conto corrente della ditta individuale coincida con quello del titolare, l'erogazione del contributo potrà avvenire solo se l'interessato dichiara di impegnarsi ad utilizzare il contributo, pena la restituzione dello stesso, per l'attività di impresa.

5 - ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIE

Dopo la chiusura del bando si verificherà la regolarità delle domande e delle dichiarazioni effettuate sulla medesima, ad approvare la graduatoria, ordinando le istanze risultate idonee in ordine decrescente di punteggio.

La graduatoria sarà disponibile presso il Servizio Gestione Attività Economiche – Ufficio Commercio, e sarà dato avviso pubblico mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Moncalieri.

6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono presentare la domanda i soli titolari o legali rappresentanti delle imprese.

La domanda, pena nullità, dovrà contenere tutti i dati previsti dal presente bando.

La domanda, pena esclusione, dovrà essere presentata tassativamente dalla data di pubblicazione del presente bando sino alle ore 12:00 del giorno 16 dicembre 2020, su apposito modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.moncalieri.to.it sotto l'area tematica Attività Produttive o ritirabile presso il Servizio Gestione Attività Economiche – Ufficio Commercio (sito in via Principessa Clotilde 12 all'ultimo piano e aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.15, previo appuntamento) e con una delle seguenti modalità:

- compilando la domanda in bollo da € 16,00, firmata digitalmente e riportante numero identificativo e data di emissione della marca da bollo, o scansionando la domanda cartacea firmata con marca da bollo applicata e annullata, allegando il documento di identità del firmatario, e trasmettendola unitamente agli allegati richiesti a riprova del calo del fatturato a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it;
- presentando la domanda cartacea in marca da bollo da € 16,00, allegando il documento di identità del firmatario e gli allegati richiesti a riprova del calo del fatturato, presso l'ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.15;

La ricevuta rilasciata dall'ufficio Protocollo e dalla PEC attesta solo l'avvenuta presentazione della domanda agli uffici comunali, ma non attesta la regolarità della medesima.

7 – CONTROLLI

Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, s'intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata.

Ferme restando le responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio e l'Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato.

8 – DISPOSIZIONI FINALI – RIFERIMENTI NORMATIVI - PRIVACY

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento:

- alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e s.m.i.);
- al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.).

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso:

- Servizio Gestione Attività Economiche - tel. 0116401235/226/227/384 - fax 0116401494 e-mail: ufficio.commercio@comune.moncalieri.to.it

Il Dirigente
del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio
Arch. Nicola PALLA
(F.to in originale)